

**Capitalia Gruppo Bancario**

Società per Azioni  
 Sede Sociale e Direzione Generale Via Marco Minghetti 17, 00187 Roma  
 Società Capogruppo del Gruppo bancario Capitalia  
 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari S.p.A.  
 www.capitalia.it

Capitale Sociale € 2.210.351.000 Registro delle Imprese di Roma  
 Codice Fiscale n. 0064490582 Partita IVA n. 00919681007  
 Iscritta all'Albo delle Banche  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**
**"Capitalia S.p.A. 2006-2016**
**Tasso Fisso più cedole variabili legate  
 all'andamento del tasso Swap 10 anni.**
**Obbligazione a 10 anni subordinata Lower Tier II  
 callable / amortising"**
**SERIE 06ST04L2 ISIN: IT0004012586**
**Art. 1 - Titoli**

Il prestito obbligazionario "Capitalia S.p.A. 2006-2016 Tasso Fisso più cedole variabili legate all'andamento del tasso Swap 10 anni. Obbligazione a 10 anni subordinata Lower Tier II callable / amortising" per un importo pari a nominale Euro 230.000.000,00 è costituito da n. 230.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna.

Il taglio minimo di ogni obbligazione è pari a Euro 1.000,00.

Il prezzo di emissione di ciascuna obbligazione è pari al 100% del valore nominale.

**Art. 2 - Godimento e durata**

Il prestito ha godimento 30/03/2006 ("Data di Godimento"), ha durata 10 anni e sarà rimborsato il 30/03/2016 ("Data di Rimborsamento") secondo le modalità previste al successivo Art. 4 e fatto salvo quanto previsto all'Art. 5.

**Art. 3 - Interessi**
**Cedola Annuale Fissa**

Ciascuna obbligazione pagherà alla fine del primo anno (il 30/03/2007) interessi nella misura fissa del 3,50% annuo lordo del valore nominale.

**Cedole Annuali Variabili**

A partire dal secondo anno (30/03/2008) ( $i = 2$ ) e fino alla scadenza (30/03/2016 incluso) ( $i = 10$ ), verrà corrisposta, il 30/03 di ogni anno, una cedola variabile, al lordo dell'imposta sostitutiva e senza alcuna deduzione, pari al 75% del valore del tasso Swap annuale Euro a 10 anni quotato su base Euribor e rilevato alle ore 11:00 a.m. (Frankfurt Time) del secondo giorno lavorativo antecedente la Data di Inizio del Periodo Intercedola  $i$ -esimo ( $i = 2, \dots, 10$ , come da successiva Tabella 2) sulla pagina Reuters ISDAFIX2. In ogni caso, ciascuna cedola variabile non potrà essere inferiore ai livelli minimi indicati nella successiva Tabella 1. Salvo quanto previsto all'Art. 5, a partire dal 6° anno le cedole saranno calcolate sull'ammontare nominale ridotto del 20% all'anno, secondo quanto indicato all'art. 4.

In particolare, le 9 cedole variabili annuali ( $i = 2, \dots, 10$ ) saranno calcolate in base alla seguente formula:

$$C_i = \text{Max}[k_i; 75\% * \text{Swap } 10Y_i],$$

dove:

$\text{Swap } 10Y_i$  è il valore del tasso Swap annuale Euro a 10 anni quotato su base Euribor rilevato alle ore 11:00 a.m. (Frankfurt Time) del secondo giorno lavorativo antecedente la Data di Inizio del Periodo Intercedola  $i$ -esimo ( $i = 2, \dots, 10$ , come da successiva Tabella 2) sulla pagina Reuters ISDAFIX2;  
 $k_i$  è la cedola annua minima, come specificato nella Tabella 1:

**Tabella 1**

Periodo	Cedola annua minima
$i = 2$	2,00%
$i = 3$	2,00%
$i = 4$	2,00%
$i = 5$	2,00%
$i = 6$	4,00%
$i = 7$	4,00%
$i = 8$	4,00%
$i = 9$	4,00%
$i = 10$	4,00%

Le 9 Date di Inizio del Periodo Intercedola  $i$ -esimo sono specificate nella Tabella 2:

**Tabella 2**

Periodo	Data Inizio Periodo Intercedola	Data Pagamento Cedola Variabile
$i = 2$	30/03/2007	30/03/2008
$i = 3$	30/03/2008	30/03/2009
$i = 4$	30/03/2009	30/03/2010
$i = 5$	30/03/2010	30/03/2011
$i = 6$	30/03/2011	30/03/2012
$i = 7$	30/03/2012	30/03/2013
$i = 8$	30/03/2013	30/03/2014
$i = 9$	30/03/2014	30/03/2015
$i = 10$	30/03/2015	30/03/2016

Qualora una data prevista per il pagamento degli interessi non fosse un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo, ferme restando le successive date di pagamento interessi.

Per Giorno Lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) è operativo.

**Art. 4 - Ammortamento e rimborso**

Salvo quanto previsto all'Art. 5, le obbligazioni sono rimborsate al 100% del valore nominale in cinque rate annuali costanti, ognuna pari ad un quinto del valore nominale delle obbligazioni stesse, il 30/03 di ogni anno con inizio il 30/03/2012 e termine il 30/03/2016 senza deduzione di spese, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 7 e fatto salvo quanto previsto dall'Art. 6.

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non fosse un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà posticipato al primo Giorno Lavorativo successivo.

**Art. 5 - Rimborso anticipato**

La Banca Emittente si riserva il diritto, previa autorizzazione della Banca d'Italia, di rimborsare integralmente in via anticipata il debito residuo del presente prestito alle date del 30/03/2011, 30/03/2012, 30/03/2013, 30/03/2014 e 30/03/2015 con un preavviso di almeno 30 giorni, al 100% del valore nominale restante e senza deduzione di spese, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 7.

Qualora la data prevista per il rimborso anticipato del capitale non fosse un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà posticipato al primo Giorno Lavorativo successivo.

**Art. 6 - Subordinazione**

In caso di liquidazione della Banca Emittente, a qualsiasi titolo, tutte le somme dovute a fronte del presente prestito a titolo di capitale o interessi saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori della Banca Emittente non ugualmente subordinati.

**Art. 7 - Servizio del prestito**

Il presente prestito verrà concentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Consob n. 11768/98 come di volta in volta modificato. Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi avverranno a cura di Capitalia S.p.A. ("Banca Emittente"), per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

**Art. 8 - Termini di prescrizione**

I diritti del titolare delle obbligazioni si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

**Art. 9 - Regime Fiscale**

Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n. 239 e successive modifiche - l'imposta sostitutiva del 12,50% a carico delle persone fisiche e dei soggetti assimilati.

Le plusvalenze realizzate - al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali - mediante cessione a titolo oneroso ovvero mediante rimborso dei titoli sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,50%, ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n.461 e successive modifiche.

Ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia potrà essere concesso, alle condizioni di legge, l'esonero dai prelievi sopra indicati.

**Art. 10 – Quotazione**

La Banca Emittente si riserva la possibilità di richiedere l'ammissione delle presenti obbligazioni alla quotazione presso un mercato regolamentato.

**Art. 11 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni della Banca Emittente ai titolari delle

obbligazioni saranno effettuate mediante affissione di appositi avvisi presso gli sportelli della Banca Collocatrice.

Nel caso di quotazione delle obbligazioni, la comunicazione sarà effettuata mediante avviso pubblicato, a cura e spese della Banca Emittente, su "Il Sole 24 Ore" o su altro quotidiano economico a diffusione nazionale.

**Art. 12 - Accettazione del regolamento del prestito**

La titolarità originaria o successiva delle obbligazioni, anche per gli eventuali legittimati, comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento. A tal fine detto regolamento sarà depositato presso la sede legale della Banca Emittente, in Via Marco Minghetti 17, 00187 Roma.

**Art. 13 - Legge Applicabile**

L'emissione è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e la Banca Emittente, sarà competente il Foro di Roma.

**Art. 14 – Varie**

I titoli non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

Data:.....

Firma:.....

Ai sensi del Titolo V – Capitolo 3, Sezione V delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successive modifiche) dichiariamo di approvare specificamente gli Artt. 2 (Godimento e durata), 4 (Ammortamento e rimborso), 5 (Rimborso anticipato) e 6 (Subordinazione) del presente Regolamento.

Data:.....

Firma:.....